

COMUNE DI SOVERE



DELIBERAZIONE N. 74

Data 24.09.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALLA MODIFICA ALLA CONVENZIONE URBANISTICA REP.N. 3532 DEL 03/12/2015 RELATIVA ALL'EX ATTUAZIONE PARZIALE DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE 'D' DI VIA CARDUCCI ATTUATO DALLA DITTA TEKEL SRL (SUBENTRATA ALLA DITTA ELTI SRL)

L'anno duemilaventi, addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 17.42 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Pres/Ass
Filippini Francesco	SINDACO	Presente
Lanfranchi Massimo	ASSESSORE	Presente
Beretta Silvia	ASSESSORE	Presente
Cadei Federica	ASSESSORE	Presente
Magoni Davide	ASSESSORE	Assente
Totale Presenti		4
Totale Assenti		1

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale **Dott. Luca Bassanesi**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, Sig. **Francesco Filippini**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 74 del 24.09.2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALLA MODIFICA ALLA CONVENZIONE URBANISTICA REP.N. 3532 DEL 03/12/2015 RELATIVA ALL'EX ATTUAZIONE PARZIALE DELL'AMBITO DI TRASFORMAZIONE 'D' DI VIA CARDUCCI ATTUATO DALLA DITTA TEKEL SRL (SUBENTRATA ALLA DITTA ELTI SRL)

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 17.02.2020 avente ad oggetto: *“Approvazione bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati “ e le sue successive variazioni;*

PREMESSO CHE la società Tekel srl risulta proprietaria delle aree site in Sovere - Via Carducci contraddistinte con i mappali 2784, 2783, 2229, 2788, 2787, 2231, 2786, 2785, 2230, 7333, 8023, 2723, 2975, 7385, 8024, 2238,7335, 8263, 8264, 8265, 8266,8267, 8268, 8269 del foglio logico 9 catasto terreni del Comune di Sovere, sezione SO la cui attuale destinazione urbanistica è identificata nel vigente PGT come “Piano attuativi convenzionati” (In origine ante attuazione “Ambito di possibile trasformazione produttiva D”);

CONSIDERATO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 in data 16/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato definitivamente il piano attuativo e con atto convenzionale registrato al rep.n. 3532 del 03/12/2015 (con rogito del Segretario Comunale Borsellino dr.ssa Luisa) si è provveduto a sottoscrivere fra le parti la convenzione attuativa dello stesso;

TENUTO CONTO CHE nel predetto disposto convenzionale venne sinteticamente accordata alla società attuatrice, in cambio della possibilità di realizzazione di Edifici industriali/artigianali per una Superficie coperta massima pari a mq.23.503,80 (indice territoriale di superficie coperta convenuto pari 0,60 mq/mq) l’obbligo realizzativo di opere di urbanizzazione primaria a scomputo oneri da cedersi poi gratuitamente all’ente comunale identificate in parcheggi pubblici (per mq 1959,00) ed in aree verdi (per mq 1995) per una Superficie complessiva pari a mq 3.954,00 (minimo da garantire mq 3.917,00) nonché mq 2.505,60 di opere di perequazione infrastrutturale consistenti nella realizzazione dell’allargamento stradale della via comunale denominata “via Carducci” in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale ed imposte dalla scheda d’ambito del documento di Piano facente parte del vigente PGT;

CONSIDERATO CHE la Società attuatrice ha provveduto a dar esecuzione nel tempo ai propri obblighi realizzativi connessi al disposto contrattuale sopra citato ottenendo altresì, in ragione del collaudo parziale redatto dal tecnico in caricato dall’ente comunale (poi approvato con determina del responsabile del servizio tecnico n° 02 del 02/01/2019), la certificazione dell’avvenuta e conforme realizzazione di parte delle opere concordate extra-standard per complessivi € 186.731,20;

TENUTO CONTO CHE con nota registrata al prot.n. 5786 del 16/07/2020, la medesima società attuatrice ha proposto a questo ente una modifica di dettaglio agli accordi contrattuali intervenuti che si sostanzia nella variazione alla tipologia di realizzazione degli standard urbanistici a parcheggio da garantire (ed una parte minima di quella a verde per mq. 285,00) rispetto allo sviluppo volumetrico di piano, garantendo in esecuzione la medesima superficie richiesta dal PGT, trasformando però la conformazione delle aree successive alla realizzazione delle infrastrutture a suo carico non più da cedersi tuttavia all’ente comunale ma da trasformare in un obbligo realizzativo da destinare all’uso pubblico seppur rimanendo in proprietà privata;

CONSIDERATO CHE in evasione alla richiesta suesposta e prima della sottoposizione della stessa al vaglio di questo organo deliberante, con nota congiunta del rappresentante legale di questo ente e del responsabile dell'area tecnica registrata al prot.n.7065 del 20/08/2020 sono state richieste le condizioni di accettazione della modifica proposta poi riscontrate favorevolmente dalla società attuatrice con sua nota depositata al prot.n. 7883 del 10/09/2020;

TENUTO CONTO CHE rispetto alle proposte di modifica convenzionali avanzate non si necessita di modifiche o varianti urbanistiche secondo le condizioni indicate all'art. 14 co. 12 della L.R. 12/2005 considerato che le stesse (sostanzandosi in definitiva in una modifica alla qualificazione giuridica delle infrastrutture in realizzazione ma residuano lo stesso fine pubblico in ottemperanza agli obblighi quantitativi immutati di reperimento degli standard urbanistici dovuti) non alterano le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incide sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuisce la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.

CONSIDERATO CHE nulla osta ad accondiscendere alla richiesta avanzata dalla società attuatrice;

VISTA la bozza di convenzione cristallizzante i nuovi accordi proposti in formalizzazione fra le parti nonché gli elaborati progettuali rappresentati della stessa allegata al presente atto per formare parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio, in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

VISTA la bozza del testo convenzionale integrativo che traduce in convenzione contrattuale gli intenti espressi nel presente atto amministrativo;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

All'unanimità dei voti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE la modifica al contratto convenzionale rep.n. 3532 del 03/12/2015 relativo all'ex attuazione parziale dell'ambito di trasformazione a suo tempo identificato con la lettera "D" e sito in Via Carducci attuato dalla ditta Tekel srl (subentrata alla ditta ELTI SRL) così come contenuto nella bozza contrattuale allegata al presente atto per formarne parte integrante e fondamentale;
3. DI DARE MANDATO al responsabile dell'area tecnica di procedere alla sottoscrizione della bozza contrattuale per conto di questo ente autorizzando altresì lo stesso od il segretario rogante ad inserire e/o rettificare disposizioni di dettaglio funzionali alla stipula ma che non ne determinino modifiche sostanziali al contenuto di merito;
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione all'unanimità di voti, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 e s.m.i.;

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Francesco Filippini

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Luca Bassanesi

ESTREMI ESECUTIVITÀ

- ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione diventa esecutiva il decimo giorno successivo la pubblicazione.
- ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Vice Segretario Comunale
Dott. Luca Bassanesi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.